

# CITTA' DI BENEVENTO

## ORIGINALE



Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 3

Del 9/1/2012

Oggetto: Ritorno su Atti di G.C. n. 17 del 15/02/2005 e n. 83 del 15/05/2007, con modifica delle linee guida relative alla convenzione tra Comune di Benevento ed Istituti finanziari per la concessione di prestiti ai dipendenti in forza di delegazione di pagamento.

L'anno duemila DODICI il giorno NOVE del mese di GENNAIO

alle ore 13,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

|                           |              | Presente                            | Assente                             |
|---------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ing. Fausto Pepe          | Sindaco      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Avv. Raffaele Del Vecchio | Vice Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dr. Luigi Abbate          | Assessore    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dr. Marcellino Aversano   | "            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avv. Mirna Campone        | "            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dr. Nicola Danilo De Luca | "            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dr. Rosario Guerra        | "            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dr. Pietro Iadanza        | "            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Avv. Cosimo Lepore        | "            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| Dr. Luigi Scarinzi        | "            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

Totale Presenti.....9.....

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* la *D.ssa Rossella Grasso* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Rossella Grasso

Il sottoscritto Assessore alla Gestione Risorse Economiche Avv. Cosimo Lepore

## P R O P O N E

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

### **Premesso che**

Al fine di venire incontro all'esigenza, espressa dai dipendenti di questo Ente che avevano già in corso l'ammortamento di un prestito verso cessione del quinto dello stipendio, di contrarre un ulteriore prestito estinguibile con ritenuta sugli emolumenti mensili, per far fronte ad urgenti bisogni di natura sanitaria e/o finanziaria delle famiglie, la Giunta Comunale, con atto n. 17 del 15/02/2005, ritenne opportuno e necessario consentire la stipula di contratti recanti delegazione a pagare sullo stipendio mensile, ai sensi degli artt. 1268 e 1269 del c.c..

Nella citata Deliberazione furono definite le linee guida caratterizzanti le convenzioni preliminari, tra questo Ente e gli Istituti finanziari di cui all'rt. 15 del D.P.R. 5/01/1950, n. 180, che stabiliscono condizioni, limiti ed oneri dei contratti di prestito rimborsabili in forza di delegazione di pagamento, secondo le indicazioni recate dalle Circolari nn. 46/95, 63/96, 29/98 del Ministero del Tesoro e n. 37/03 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La successiva attività istruttoria delle richieste di finanziamento, conseguente l'adozione di tale atto, evidenziò alcune criticità concernenti, in particolare, i presupposti per l'accesso alla tipologia di prestiti de quo, ai relativi TAEG soglia ed alla misura degli oneri amministrativi dovuti dalle Società delegatarie, per cui furono apportate modifiche alle predette linee guida con l'adozione della Delibera di G.C. n. 83 del 15/05/2007.

Tali modifiche si sono dimostrate, comunque, inadeguate ad evitare eccessive ed immotivate differenze tra le condizioni contrattuali praticate dai diversi Istituti per prestiti in forza di delegazione di pagamento e a garantire ai dipendenti le offerte più convenienti disponibili sul mercato finanziario.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con proprie Circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n.30/RGS del 20 ottobre 2011, dirette alle Amministrazioni dello Stato, ha voluto fornire nuovi e più dettagliati criteri a cui improntare le convenzioni con i summenzionati Istituti finanziari per la concessione ai dipendenti dei prestiti in narrativa.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di condizioni di finanziamento ottimali per i dipendenti di questo Ente e di recepire alcune utili innovazioni in materia, recate dalle suddette Circolari n.1/2011 e 30/2011 del MEF, è opportuno e necessario fare ritorno sui citati Atti di G.C. per apportare nuove modifiche alle linee guida e di conseguenza al relativo schema di convenzione preliminare con gli Istituti interessati, regolante la contrazione di prestiti per Delegazione di pagamento.

Tutto ciò premesso,

PROPONE

- Di fare ritorno sulle Delibere di G.C. n. 17 del 15/02/2005 e n. 83 del 15/05/2007, modificando alcune delle reiterate linee guida e, conseguentemente, i corrispondenti articoli del relativo schema di convenzione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel modo qui appresso specificato:

- Il paragrafo di cui all'art. 1 del predetto schema di convenzione "*Le condizioni contrattuali ed economiche delle delegazione di pagamento devono essere conformi alla normativa antiusura vigente ed il TAEG/ISC praticato non può, comunque, essere superiore al tasso soglia di usura per la categoria "Crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche" ridotto del 30% e desumibile trimestralmente dall'apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.*" va sostituito dal seguente: "**Le condizioni contrattuali ed economiche delle delegazione di pagamento devono essere conformi alla normativa antiusura vigente ed il TEG praticato dall'Istituto finanziario non può, comunque, essere superiore alla metà del corrispondente tasso soglia previsto, per la categoria di operazioni "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", nel decreto trimestrale adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108.**

**L'Istituto delegatario si impegna, pena l'immediata rescissione della presente convenzione, a praticare un TEG non superiore a quello come sopra computato anche per i prestiti a fronte di cessione del quinto dello stipendio, contratti dai dipendenti di questo Ente";**

- Per maggiore chiarezza, il periodo di cui all'art. 2 dello schema di convenzione "*La trattenuta mensile a rimborso dei prestiti in narrativa non può essere superiore al quinto dello stipendio, computato al netto delle ritenute previste da norme di legge.*" va così riscritto: "**La trattenuta mensile a rimborso dei prestiti in narrativa o, in caso di più delegazioni concomitanti, l'insieme delle trattenute, non può essere superiore al quinto dello stipendio, computato al netto delle ritenute previste da norme di legge.**";

- La parte relativa agli oneri a carico dell'Istituto finanziatore per l'attività amministrativa svolta dal Comune (art. 3 dello schema di convenzione) "*L'onere mensile, per le risorse umane ed informatiche impiegate dall'Amministrazione comunale nell'esecuzione dei contratti di delegazione a pagare, da porre a carico dell'Istituto delegatario, deve essere pari a quello indicato nella summenzionata Circolare Ministeriale n.63/96 e successive modifiche. Il predetto onere sarà versato, al Comune di Benevento, anticipatamente ed in unica soluzione, nel mese di effettuazione della prima trattenuta mensile, relativamente alle mensilità dell'anno solare in corso, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per le restanti mensilità del piano di ammortamento. Eventuali conguagli, dovuti a nuove disposizioni intervenute in corso di esercizio, saranno effettuati in occasione del versamento annuale del gennaio successivo.*" va così sostituita: "**Gli oneri amministrativi, per le risorse umane ed informatiche impiegate dall'Amministrazione comunale nell'istruttoria e nell'esecuzione dei contratti di delegazione a pagare, da porre a carico dell'Istituto delegatario, devono corrispondere a quelli indicati nella Circolare n.1/RGS del 17 gennaio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con aggiornamento degli stessi nella misura, nei tempi e nei modi previsti da detta Circolare.**

**Tali oneri sono dovuti, per la quota una tantum relativa all'istruttoria delle istanze, su ciascuna delegazione di nuova attivazione, con versamento al Comune di Benevento nel mese di effettuazione della prima ritenuta.**


**Le quote di oneri mensili, relative agli adempimenti di esecuzione dei contratti di prestito, sono dovute sia per le delegazioni di nuova attivazione sia per quelle già in essere e vanno versate nel mese di gennaio successivo all'anno di competenza.";**

- Di onerare il Dirigente del Settore Finanze dell'approvazione del nuovo schema di convenzione preliminare con gli Istituti finanziari per la concessione di prestiti in forza di delegazione di pagamento, come modificato in conseguenza del presente Atto deliberativo;

- Di dare atto che le modifiche alle reiterate linee guida recate dalla presente, sono valide ed efficaci anche nei confronti delle convenzioni preliminari già in essere con Società delegatarie.

Li

**Il Proponente**




### PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000


Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanze, letta la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa.

Li 29-12-2011



**Il Dirigente del Settore Finanze**

Dr. Andrea Lanzalone



**VISTO**, si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Li

**Il Segretario Generale**

Dott.ssa Rossella Grasso

### LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione che precede;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;

Con voti unanimi

### DELIBERA

- Di approvare integralmente la suesposta proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**SCHEMA DI CONVENZIONE CONSEGUENTE DELIBERE DI G.C. N. 17/2005 E N. 83/2007**

**CONVENZIONE  
TRA**

**COMUNE DI BENEVENTO**, con sede in Benevento via Annunziata pal. Mosti, codice fiscale n. 00074270620, legalmente rappresentato dal Dirigente Settore Finanze Dr. Andrea Lanzalone nato a Benevento il 28/06/1968 Cod. Fisc. LNZNDR68H28A7830, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune stesso;

**E**

**SOCIETA' FINANZIARIA** con sede in \_\_\_\_\_ ,  
Cod. F. \_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , Cod. F. \_\_\_\_\_ , domiciliato ai fini  
della presente convenzione presso la predetta Società.

**PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BENEVENTO DA ESTINGUERSI CON TRATTENUTE MENSILI SUI LORO EMOLUMENTI IN FORZA DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO.**

LETTI gli artt. 1268 e 1269 del c.c.;

VISTI il D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 ed il D.P.R. 27 agosto 1950, n.895;

VISTE le circolari n.46 dell'8/08/1995, n.63 del 16/10/1996, n.29 dell'11/03/1998, emanate dal Ministero del Tesoro nonché n.37 del 5/09/2003 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n.17 del 15/02/2005 e n.83 del 15/05/2007, aventi ad oggetto, rispettivamente, definizione linee guida, relative alla convenzione preliminare con Istituti finanziari per stipula delegazioni di pagamento, e successive modifiche delle stesse.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

## Articolo 1

(OGGETTO E CONDIZIONI GENERALI)

La SOCIETA' FINANZIARIA effettua prestiti ai dipendenti del Comune di Benevento, da estinguersi con trattenute mensili sugli emolumenti degli stessi, in forza di delega da essi rilasciata all'Amministrazione di appartenenza (delegato) ed a favore dell'Istituto citato, ai sensi degli artt.1268 e 1269 del c.c.

Il Comune di Benevento si impegna ad effettuare le relative trattenute, nella misura indicata nel contratto di prestito, tranne nel caso in cui si verifichi interruzione, sospensione o riduzione della retribuzione mensile.

La delega non è liberatoria, poiché il delegante resta comunque l'obbligato principale e lo stesso non può revocarla, fatto salvo il diritto all'estinzione anticipata del debito residuo.

I prestiti de quo non sono garantiti dal Comune di Benevento e devono essere coperti da polizza assicurativa per rischi vita o di perdita involontaria dell'impiego o di riduzione della retribuzione.

Qualora si verifichi quest'ultima condizione, la ritenuta per delegazione continua ad operarsi solo nella misura in cui viene garantita al dipendente la percezione della metà dello stipendio.

Nel caso intervengano ritenute per recupero somme dovute all'Amministrazione Comunale o ad altri Enti pubblici o per azioni giudiziarie sullo stipendio (pignoramento, sequestro, ecc.), le stesse acquisiscono carattere di priorità e possono produrre la sospensione o la riduzione della trattenuta per delegazione, al fine di garantire al dipendente la quota minima di emolumenti mensili (metà dello stipendio al lordo delle citate ritenute) stabilita dalla normativa vigente.

I contratti di delegazione di dipendenti cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, meno di dieci anni, sono soggetti alle limitazioni di cui all'art.23 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180.

In ordine all'eventuale rinnovo dei prestiti verso delega a pagare, si applicano, per analogia, le disposizioni di cui agli artt. 39 e 40 del D.P.R. 5/01/1950 n.180.

In caso di anticipata estinzione del debito per delegazione, anche in assenza di rinnovo, si applica, comunque, il disposto di cui all'art.40 comma 1° del D.P.R. appena citato.

Le condizioni contrattuali ed economiche delle delegazione di pagamento devono essere conformi alla normativa antiusura vigente ed il TAEG/ISC praticato non può, comunque, essere superiore al tasso soglia di usura per la categoria "Crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche" ridotto del 30% e desumibile trimestralmente dall'apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A tal fine i contratti di prestito devono esporre i parametri indispensabili alla effettuazione della relativa verifica.

## **Articolo 2**

(ENTITA' E DURATA DEL PRESTITO VERSO DELEGAZIONE)

La delegazione può essere contratta per un periodo non superiore ad un decennio.

La trattenuta mensile a rimborso dei prestiti in narrativa non può essere superiore al quinto dello stipendio, computato al netto delle ritenute previste da norme di legge.

Quando preesistano cessioni e/o sequestri o pignoramenti, la trattenuta verso delegazione non può superare la differenza tra la metà dello stipendio al netto di ritenute di legge e la quota colpita dai preesistenti prestiti e/o sequestri o pignoramenti, fermo restando il limite di cui al paragrafo precedente.

Le ritenute mensili relative ai prestiti de quo verranno operate dal Comune di Benevento a mezzo del proprio Ufficio Ragioneria ed il versamento delle stesse avrà luogo con gli stessi tempi e modalità relativi alle trattenute per cessioni.

## **Articolo 3**

(ONERE A CARICO DELL'ISTITUTO PER IL SERVIZIO SVOLTO DAL COMUNE)

L'onere mensile, per le risorse umane ed informatiche impiegate dall'Amministrazione comunale nell'esecuzione dei contratti di delegazione a pagare, da porre a carico dell'Istituto delegatario, deve essere pari a quello indicato nella summenzionata Circolare Ministeriale n.63/96 e successive modifiche.

Il predetto onere sarà versato, al Comune di Benevento anticipatamente ed in unica soluzione, nel mese di effettuazione della prima trattenuta mensile, relativamente alle mensilità dell'anno solare in corso, ed entro il 31 gennaio di ciascun anno per le restanti mensilità del piano di ammortamento.

Eventuali conguagli, dovuti a nuove disposizioni intervenute in corso di esercizio, saranno effettuati in occasione del versamento annuale del gennaio successivo.

#### **Articolo 4**

(EFFICACIA, DURATA E SPESE DELLA CONVENZIONE)

La presente convenzione ha efficacia dalla data della stipula, con durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da esercitarsi in forma scritta. Tutte le spese relative al presente atto sono poste a carico dell'Istituto di Credito.

La stipula della presente convenzione comporta il contestuale annullamento di eventuali atti, di pari oggetto, sottoscritti in precedenza con lo stesso Istituto.

Anche eventuali delegazioni a pagare, precedentemente sottoscritte con l'Istituto in narrativa, sono soggette, per quanto ancora da porre in essere, alle condizioni contrattuali ed economiche recate dal presente atto.

#### **Articolo 5**

Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura, si fa riferimento alla normativa vigente in materia (codice civile, D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e relativo regolamento di esecuzione nonché circolari n.46 dell'8/08/1995, n.63 del 16/10/1996, n.29 dell'11/03/1998, emanate dal Ministero del Tesoro e n.37 del 5/09/2003 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).

#### **Articolo 6**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Benevento.

#### **Articolo 7**

Il presente atto, composto di n.7 articoli e n.4 pagine, è esente da imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Benevento,

**Per il COMUNE DI BENEVENTO**

**Per la SOCIETA' FINANZIARIA**



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **13 GEN. 2012** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. .... in data ..... (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li **13 GEN. 2012**

Il Messo Comunale

IL CAPO MESSO COMUNALE  
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale

Rossella Grasso

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Rossella Grasso